



COMUNE DI CARONNO VARESINO

Provincia di Varese

Piazza Mazzini 2 – 21040 Caronno Varesino (Va)

Tel. 0331/980405 – Fax 0331/981501

Sito internet: www.comune.caronnovaresino.va.it

e-mail: segreteria@comune.caronnovaresino.va.it

P.E.C.: comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE

N. 15

DEL 07.04.2021

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 07.04.2021**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU DI CUI ALL'ART. 1, COMMIDA 738 A 783, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addi **sette** del mese di **aprile** alle ore **20.30**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - GALLI RAFFAELLA	Presente	8 - LEVORIN RAIMONDO	Presente
2 - DE MICHELI MARIO	Presente	9 - MOZZATO ALESSANDRO	Presente
3 - BASSO NICOLETTA	Presente	10 - BROGGINI MARIA ROSA	Presente
4 - BALLERIO VITTORIO	Presente	11 - GUMIERO GIANFRANCO	Presente
5 - POCCHETTO GIANFRANCO	Presente	12 - LONGHI FEDERICO ALFREDO	Presente
6 - PEREGO GIANLUCA	Presente	13 - MONGERA GALILEO PAOLO	Assente
7 - BATTILANA CINZIA	Presente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ARCH. GALLI RAFFAELLA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 738 A 783, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'indifferibilità e l'urgenza di cui alle contingenti emergenze sanitarie, di garantire il più celere disimpegno dell'attività di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;

Richiamato quanto previsto dall'articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 che prevede particolari disposizioni in materia di organi collegiali;

Visto il Dpcm 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020.

Viste le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020 che restano tuttora in vigore;

Visto il D.L. 30 luglio 2020, n.83, convertito con modificazioni dalla l. 25 settembre 2020 n.124, all'art.1 comma 3, ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni indicate nell'allegato stesso;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, fino al 31 gennaio 2021, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258, con il quale, come già precisato, viene stabilito che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgano in modalità a distanza.

Visti i successivi DPCM vigenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 16 del 29.10.2020 relativo all'approvazione dei criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta comunale e del Consiglio Comunale.

Rilevato che le tecnologie a disposizione possono consentire lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, anche in remoto;

Visto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 571 del 10/03/2020;

Dato atto che nella presente seduta è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui

rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli

anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 22 luglio 2020, con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina per l'imposta municipale propria IMU;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 22 luglio 2020, con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni della nuova IMU;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. "Decreto Agosto" che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”, ossia entro il 31 luglio di ciascun anno, termine entro il quale l'organo consiliare verifica il permanere degli equilibri di bilancio;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021.

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 322 del 30.12.2020;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla GU 13 del 18.01.2021, con cui è stato differito al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, autorizzando ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L. l'esercizio provvisorio.

Visto l'art. 30, comma 4, del decreto legge 19 marzo 2021, che dispone "*Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000*";

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- 10,6‰ - aliquota ordinaria per gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- 5,0‰ - aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9) e le relative pertinenze, come definiti dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011; detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- 10,6‰ per le abitazioni e relative pertinenze concessi in uso gratuito con contratto registrato dal possessore ai parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori e figli);
- 10,6‰ per gli immobili produttivi categoria catastale "D", di cui 7,60‰ in quota Stato e 3,0‰ in quota Comune;
- 1,0‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- 1,0‰ per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione (c.d. immobili merce);

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU, previsto dal comma 757, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, decorre dall'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui sono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 21 dicembre 2017 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27 luglio 2018;

Visto il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 22 luglio 2020;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, presentata dal settore contabile, sono stati espressi favorevolmente gli allegati pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del settore contabile;

Acquisito il parere del Revisore unico, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Prende la parola la Cons. Brogginì la quale asserisce che non Le sembra il momento opportuno per aumentare l'IMU, soprattutto con riferimento alle aree fabbricabili, negli anni scorsi il valore è stato abbassato da € 135,00 a € 100,00, replica, altresì, che non bisogna compiere degli aumenti in merito alle aree fabbricabili.

Prosegue asserendo che è intenzione dell'Amministrazione voler assumere una persona da destinare ai servizi sociali ma non è necessario l'aumento dell'IMU atteso che l'ente ha una capacità assunzionale di €49.000,00 ci saranno risparmi di spesa derivanti dall'assenza della dott.ssa Pipitone e della dipendente della cooperativa.

Inoltre, la medesima chiede la ragione per cui se è prevista la prosecuzione dell'attività tributaria, allora perché un accertamento di € 25.000,00 piuttosto che € 85.000,00.

Il sindaco Arch. Galli replica alle obiezioni della Cons. Brogginì puntualizzando che c'è un parere positivo del revisore.

Con i seguenti voti, resi nei modi e forme di legge:

Favorevoli :9;

Contrari:3 (Broggini, Gumiero, Longhi)

DELIBERA

1) Di approvare per l'esercizio 2021 le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come segue:

- 10,6‰ - aliquota ordinaria per gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- 5,0‰ - aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9) e le relative pertinenze, come definiti dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011; detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- 10,6‰ per le abitazioni e relative pertinenze concessi in uso gratuito con contratto registrato dal possessore ai parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori e figli);
- 10,6‰ per gli immobili produttivi categoria catastale "D", di cui 7,60‰ in quota Stato e 3,0‰ in quota Comune;
- 1,0‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- 1,0‰ per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione (c.d. immobili merce);

2) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2021, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3);

3) di dare mandato al Responsabile del Settore Contabile affinché sia inserita copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

4) Di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari di cui all'art. 9 del Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

5) Di confermare il valore imponibile delle aree edificabili, come da allegata tabella descrittiva dei valori unitari a mq per zona edificabile;

6) Di precisare che le aliquote determinate con precedenti deliberazioni consiliari, non trovano più applicazione e sono sostituite dalle aliquote determinate con il presente provvedimento.

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Favorevoli :9;

Contrari:3 (Broggini, Gumiero, Longhi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ARCH. GALLI RAFFAELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO
